



**CITTÀ DI CARBONIA**  
**PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS**

**REGOLAMENTO**  
**DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT**

**I N D I C E**

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Obiettivi
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Nomina e durata
- Art. 6 Segreteria
- Art. 7 Assemblea del mondo sportivo carboniense
- Art. 8 Gruppi di Studio
- Art. 9 Sedute
- Art. 10 Decadenza e Dimissioni
- Art. 11 Incompatibilità
- Art. 12 Modifica del regolamento
- Art. 13 Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Istituzione**

Il Comune di Carbonia riconosce lo sport come funzione sociale primaria e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica sportiva quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale volto a tutelare e migliorare la salute collettiva nell'ottica di un sano impiego del tempo libero.

Secondo questi principi è istituita pertanto presso l'Amministrazione Comunale di Carbonia la Commissione Consultiva Comunale per lo Sport.

La Consulta resta permanentemente in carica; la designazione dei suoi componenti politici deve essere rinnovata ad ogni scadenza amministrativa o ogni qualvolta per dimissioni o decadenza si rendesse necessario. I componenti non politici restano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'organismo che li ha espressi.

La Consulta ha sede presso il palazzo comunale di Carbonia.

## **Art. 2**

### **Finalità**

La Consulta dello Sport è organo consultivo permanente del Comune di Carbonia e contribuisce alla determinazione delle politiche sportive e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e programmazione.

La stessa, in quanto luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città, riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative presenti sul territorio, contribuendo ad accrescere il sostegno del Comune.

### **Art. 3**

#### **Obiettivi**

La Consulta Comunale per lo Sport esercita le seguenti funzioni:

- predispone proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale sulla base degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale sulle tematiche di carattere sportivo;
- propone studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- propone l'organizzazione di eventi e manifestazioni e in generale di iniziative volte a promuovere una maggiore diffusione della pratica sportiva;
- collabora con l'Amministrazione Comunale per favorire l'utilizzo degli impianti sportivi e la gestione ottimale degli stessi;
- avanza proposte formative e culturali, anche in collaborazione con la Biblioteca e le Scuole, indirizzate in particolare ad allenatori e dirigenti sportivi per qualificare gli interventi educativi e tecnici, soprattutto quelli rivolti ai settori sportivi giovanili;
- formula analisi e proposte su problemi generali dello sport quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, la promozione dell'associazionismo sportivo, l'incentivazione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico, la tutela della salute con lo sviluppo dell'attività medico-sportiva;
- contribuisce a diffondere l'attività motoria nei Parchi e nei Centri Sportivi cittadini e promuove l'educazione all'ambiente e a comportamenti di valenza ecologica;
- sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;

- propone iniziative volte a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
- consolida i rapporti con il mondo della scuola di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano l' educazione sportiva e la cultura della pratica sportiva;
- propone all'Amministrazione Comunale e alle Commissioni vigenti, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle società e dei dirigenti e tecnici carboniensi che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport.

#### **Art. 4** **Composizione**

La Consulta è composta dai seguenti membri:

- Assessore delegato allo Sport, con funzioni di Presidente;
- Presidente e Componente di minoranza della Commissione Consiliare dello Sport o loro delegati;
- n°1 rappresentante del CONI provinciale;
- n°1 rappresentante per ciascuno degli Enti di Promozione Sportiva locali indicati dai medesimi;
- n°1 rappresentante di ogni Federazione indicato tra i dirigenti delle Società Sportive locali;
- n°1 rappresentante di ciascun Istituto Scolastico;
- n°1 rappresentante per ogni Società Sportiva locale che promuove la pratica sportiva delle persone con disabilità;
- n°1 operatore sanitario in rappresentanza della ASL.

#### **Art. 5** **Nomina e durata**

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento il Consiglio

Comunale istituisce la Consulta dello Sport nella composizione di cui all'art.4. La componente politica dell'Assemblea viene rinnovata entro un mese dal rinnovo del Consiglio Comunale o entro un mese dal verificarsi dell'ipotesi di dimissioni o decadenza dalla carica politica ricoperta .

Il Dirigente responsabile del Settore Servizi Sportivi, con propria determinazione, individua i nominativi dei componenti la Consulta indicati dagli Enti e Organismi di cui all'art. 4.

## **Art. 6** **Segreteria**

Le funzioni di segreteria degli organi della Consulta sono svolte da un dipendente della Amministrazione Comunale, preferibilmente del Settore Sport.

Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva.

Ai verbali della Consulta viene data diffusione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Dopo ogni seduta della Consulta, il Presidente relazionerà, in merito alle risultanze della medesima seduta, alla Commissione Consiliare dello Sport.

## **Art. 7** **Assemblea del mondo sportivo di Carbonia**

Il Presidente della Consulta, come ulteriore momento di dialogo con il mondo dell'associazionismo, convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea del mondo sportivo carboniense.

## **Art. 8**

### **Gruppi di Studio**

La Consulta può costituire gruppi di studio per l'approfondimento di problemi di interesse sportivo specifico, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame della Consulta.

I componenti dei gruppi di Studio sono nominati dalla Consulta che ne individua i componenti sia all'interno della Assemblea che all'esterno.

## **Art. 9**

### **Sedute**

La Consulta si riunisce normalmente su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

In via ordinaria si riunisce per predisporre una relazione iniziale e conclusiva dell'annata sportiva, e, quindi, almeno due volte l'anno.

L'invito va comunicato almeno 5 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La Consulta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei componenti. La stessa può essere riunita in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima e la seduta sarà valida quando sia presente almeno 1/3 dei componenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Potranno esser invitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi di studio, gli esperti nelle materie che saranno trattate, i rappresentanti di Enti, Associazioni, Organismi e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse

sugli argomenti all'ordine del giorno, i dirigenti e i funzionari del Comune. Le sedute sono aperte al pubblico.

## **Art. 10** **Decadenza e Dimissioni**

I membri della Consulta dello Sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate o per i motivi di cui al successivo art. 11.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organismo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di organismi sportivi che cessino la loro attività durante la consiliatura.

Possono entrare a far parte della Consulta i nuovi rappresentanti di organismi sportivi rinnovati o nati durante la consiliatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Il Dirigente responsabile del Settore Servizi Sportivi, con specifica determinazione, provvederà alla dichiarazione di decadenza (su segnalazione del Presidente della Consulta) e alla sostituzione o integrazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.

## **Art. 11** **Incompatibilità**

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano offeso l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.

**Art. 12**  
**Modifica del Regolamento**

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**Art. 13**  
**Disposizioni finali**

La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto alcuno a compensi o rimborsi comunque denominati.

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione. Da tale data è abrogato ogni altro eventuale preesistente Regolamento Comunale o parti di esso riguardanti le attività della Consulta dello Sport.